

nel Regolamento emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, ad accezione dell'esclusione definitiva dall'avanzamento per i Centurioni che non saranno scrutinati.

I Centurioni e i Capi manipolo dichiarati idonei all'avanzamento acquisteranno il diritto alla promozione dal giorno successivo a quello in cui si sarà verificata la vacanza utile spettante all'avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali. (*Stampato n. 1815-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### ART. 1.

I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti dell'agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

(È approvato).

#### ART. 2.

I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per

l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla quale sovrintenderà l'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.

(È approvato).

#### ART. 4.

Con apposito provvedimento saranno di volta in volta stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze, i fondi occorrenti per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. (*Stampato n. 1849-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli Camerati. Nella tornata del 24 novembre 1932, durante la discussione del precedente decreto riguardante le norme per l'accettazione dei cementi, ebbi a dichiarare come i cementieri italiani fossero ben grati al Governo Nazionale e in special modo al Ministro dei lavori pubblici, per la saggia opera tendente — a traverso le norme per la accettazione dei leganti idraulici — a sempre più valorizzare l'industria del cemento in continuo progresso e che va ormai assumendo una sicura base scientifica.

Particolarmente poi esprimevo il concetto che l'industria italiana del cemento era pronta ad accettare l'obbligo del cemento puro sempre quando i coefficienti di resistenza venissero congruamente aumentati, mentre d'altra parte essa si rifiutava di accettare l'obbligo di produrre cemento a basse resistenze perchè ciò avrebbe rappresentato